

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla Tabella E allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per l'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, concernente il finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

(Parere ai sensi dell'articolo 537-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)


(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 10 settembre 2013)



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

Levo Prezidente,

10/9/2013
alla S. G. 7
Ministero dello Sviluppo Economico
Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Struttura: UDG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0016927 - 10/09/2013 - USCITA



per il preliminare parere delle competenti Commissioni parlamentari, si trasmettono gli allegati due schemi di decreti interministeriali di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 215/2011 relativi all'attuazione dei programmi della Difesa finanziati in base alla legge 421/1996, unitamente a una breve relazione illustrativa.

Sull'impostazione e sui contenuti di entrambi i decreti è stato acquisito il formale assenso del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Si segnala l'urgenza del parere richiesto, poiché l'iter procedurale dovrà proseguire, dopo la firma dei due provvedimenti, con la registrazione da parte della Corte dei conti e concludersi entro l'anno con la stipula dei contratti e gli impegni formali di spesa, per evitare che alcune somme vadano in economia.

Flavio Zanonato
Flavio Zanonato

Sen. Pietro GRASSO
Presidente
Senato della Repubblica
Piazza Madama, 11
00186 ROMA



Il Ministero dello Sviluppo Economico

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: decreti interministeriali di cui all'art. 3, comma 5, D.L. 215/2011

In una logica di semplificazione, per il finanziamento dei programmi per la Difesa di cui alla legge 421/96, l'art. 3, comma 5, del D.L. 215/2011 ha introdotto la modalità del decreto interministeriale in sostituzione di una procedura più complessa finora in vigore, basata su una convenzione interministeriale (MISE-MEF-MINDIFESA) e un distinto decreto interministeriale di approvazione MISE - MEF.

L'esigenza di proporre due testi distinti deriva dal fatto che distinte sono le fonti di finanziamento e soprattutto la natura finanziaria delle somme messe a disposizione. Il primo decreto interministeriale disciplina le modalità di utilizzo dello stanziamento (375 milioni di euro) disposto dall'art. 5, comma 4, dello stesso D.L. 215/2011; il secondo riguarda l'utilizzo dello stanziamento (600 milioni di euro) disposto dalla legge di stabilità 2013 (tab. E).

Ciò è inoltre la conseguenza dell'applicazione della circolare n. 11 del 4.3.2013, della Ragioneria Generale dello Stato, in materia di autorizzazioni di spesa pluriennali, dalla quale scaturisce, in particolare, che le risorse di cui al citato D.L. 215/2011 sono da considerare in termini di "spesa ripartita", mentre quelle relative allo stanziamento della legge di stabilità 2013 in termini di "contributi pluriennali".

E' per questo motivo che alcune condizioni, previste nel testo dell'un decreto che fa riferimento alle risorse della legge di stabilità non sono invece previste in quello che fa riferimento alle risorse del D.L. 215/2011. Per quanto riguarda i contributi pluriennali, infatti, occorre tener conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 512, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e quindi nel testo del decreto sono previste attività e adempimenti da parte del MEF (art. 2) non previsti nel testo dell'altro.

Dopo la firma dei due provvedimenti e la registrazione da parte della Corte dei conti, l'iter amministrativo si concluderà con la stipula dei contratti e gli impegni formali di spesa.



Il Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con

Il Ministro della Difesa

- VISTO** l'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante "disposizioni urgenti per le attività produttive";
- VISTO** l'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'art. 4, comma 177-bis, della medesima legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- VISTO** l'art. 537-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativo alla semplificazione della procedura per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati con contributi pluriennali;
- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) Tabella E, che ha autorizzato, per le finalità di cui all'art. 5 del citato decreto-legge n. 321 del 1996, contributi quindicennali, in termini di tre limiti di impegno ciascuno di 40 milioni di euro annui, a partire rispettivamente dall'anno 2013, 2014 e 2015;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 15 del 28 febbraio 2007 recante “procedure da seguire per l'utilizzo di contributi pluriennali”, secondo la normativa introdotta dalla legge n. 296 del 2006, art.1, commi 511 e 512;
- VISTO** l'articolo 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) concernente Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, il comma 1, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. n) 1) della legge 4 aprile 2011, n. 39;
- VISTA** la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2276 del 24 maggio 2010 recante “Adempimenti di cui all'art. 48 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”;
- VISTA** la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 11 del 4 marzo 2013 recante disposizioni in ordine alle leggi pluriennali di spesa;
- CONSIDERATE** le proposte formulate dal Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti con lettera prot. n. M. M_DGSGDNA prot. n. 0044867 del 04 giugno 2013, riguardo all'urgenza e priorità di proseguire nella realizzazione dei seguenti programmi:



- **Elicottero Combat-SAR AW-101**, relativo alla realizzazione e acquisizione di 15 elicotteri destinati ad effettuare operazioni di Ricerca e Soccorso per l'Aeronautica Militare italiana in ambiente non permissivo;
- **Forza NEC CD&E**, *Concept Development and Experimentation* della Forza NEC, relativo allo studio, progettazione ed alla sperimentazione del programma di digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una "Forza Nec" (Network Enabled Capability) articolata su una Forza Media Digitalizzata a connotazione terrestre e una Forza da Sbarco Digitalizzata;
- **M346**, programma relativo alla realizzazione e acquisizione di un sistema di addestramento integrato ITS per l'Aeronautica Militare italiana, composto da 15 velivoli da addestramento avanzato denominati T-346A (M346) oltre a sistemi di addestramento, moduli e supporti logistici;

TENUTO CONTO del prioritario interesse pubblico alla realizzazione dei programmi sopra indicati, che contemperano le esigenze di ammodernamento e adeguamento degli strumenti per la sicurezza nazionale con le esigenze di sviluppo della base tecnologica nazionale in settori produttivi strategici;

VISTE le note del 12 luglio 2013 prot. 0118952, e del 25 luglio 2013, prot. 14257, con le quali il Ministero dello Sviluppo Economico ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013 - Tabella E), per la realizzazione dei programmi Forza NEC CD&E (terza fase), Elicottero Combat-SAR (terza fase) e M346 (secondo lotto), e il preventivo parere sullo schema del presente decreto e suoi allegati;

VISTA la nota del 09 agosto 2013, prot. n. 19316, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro, tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato, fra l'altro, che, dall'utilizzo dei contributi in questione, mediante erogazione diretta di quota parte ed attualizzazione di quota parte dei medesimi, non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 4, comma 177-bis, della richiamata legge 350 del 2003, dall'utilizzo dei contributi di cui trattasi, non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

VISTO il parere delle competenti Commissioni parlamentari comunicato in data __/__/__;

DECRETA

Art. 1

Con il presente decreto sono definite le modalità di utilizzo dei contributi pluriennali stanziati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), Tabella E, per un importo



complessivo di 600 milioni euro, corrispondente al primo limite di impegno ammontante a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2027.

Art.2

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, per l'importo complessivo di euro 600.000.000,00 sono utilizzate per le finalità di cui all'art. 5 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 e successive modifiche e integrazioni, per la prosecuzione nella realizzazione dei seguenti programmi:

Forza Nec CD&E (terza fase)	SELEX ES S.p.A	Euro 307.000.000,00
COMBAT SAR (terza fase)	AgustaWestland S.p.A	Euro 133.000.000,00
M 346 (secondo lotto)	Alenia Aermacchi S.p.A.	Euro 160.000.000,00

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 177-bis, della richiamata legge 350 del 2003, i soggetti di cui al precedente comma, per la prosecuzione nella realizzazione dei sopra indicati programmi, sono autorizzati ad utilizzare i contributi pluriennali nella misura, nelle tempistiche e per gli importi agli stessi assegnati come da allegato 1 al presente decreto.

3. L'utilizzo dei contributi di cui al comma 1, quantificati includendo nel costo di realizzazione dell'intervento anche gli oneri di finanziamento, avverrà sulla base del netto ricavo riportato nei prospetti di cui all'allegato sopra citato, in relazione alla decorrenza e scadenza degli stessi, attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione dei suddetti contributi che il beneficiario è autorizzato a perfezionare con gli istituti finanziari abilitati, nonché del piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno.

4. Eventuali variazioni del suddetto piano dovranno essere preventivamente comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico, che provvederà a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

5. Lo schema del contratto di mutuo con la previsione della delega all'incasso, prima della stipula, sarà trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico per il preventivo nulla osta, da rilasciarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro.

6. Nei contratti di mutuo, stipulati nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in ambito di difesa e sicurezza nazionale, nonché di quanto previsto dall'art.45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà inserita apposita clausola che preveda, a carico degli istituti finanziatori, l'obbligo di comunicare in via telematica, entro 30 giorni dalla stipula, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione finanziaria, con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2276 del 24 maggio 2010.



Art. 3

1. Il Ministero della Difesa, previa informazione al Ministero dello Sviluppo Economico, provvede al perfezionamento degli atti contrattuali per l'attuazione dei programmi di cui all'art. 2, contenenti le necessarie indicazioni relative all'articolazione dei pagamenti in funzione degli stati di avanzamento e degli stanziamenti di bilancio e ne invia copia allo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo.

2. A fronte degli stati di avanzamento e delle relative richieste di erogazione, il Ministero della Difesa presenta al Ministero dello Sviluppo Economico la documentazione di spesa, accompagnata da specifica dichiarazione, da concordare con il Ministero responsabile della spesa, da cui risulti:

- che le opere/attività/prestazioni fatturate siano riferite a ciascuno dei contratti di cui al comma 1;
- l'importo complessivo da corrispondere alla società contraente con specifica di eventuali penalità;
- che la società contraente abbia assolto a tutti gli obblighi previsti in contratto;
- che siano state eseguite e concluse positivamente tutte le procedure amministrative e tecniche (collaudo, accettazione, consegna, ecc.) previste in contratto, a fronte di ciascun lotto/attività/fornitura fatturato.

3. Il Ministero della Difesa, qualora ricorrano ragioni di urgenza, nelle more della registrazione dei relativi decreti di approvazione dei contratti di cui al comma 1, può autorizzarne, previo nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, l'esecuzione anticipata, secondo le vigenti disposizioni per i contratti dell'Amministrazione della Difesa.

Art. 4

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base dell'articolazione temporale del contributo di cui all'articolo 1, provvede:

- a) ad impegnare, a seguito del perfezionamento del presente decreto e prima del perfezionamento da parte del Ministero della Difesa degli atti contrattuali di cui al precedente art. 3, comma 1, le somme di cui all'art. 2 a favore delle società ivi indicate nella misura complessiva corrispondente alle esigenze finanziarie per l'attuazione dei programmi citati;
- b) alla liquidazione, mediante erogazione diretta o attualizzazione dei contributi, delle somme presentate al pagamento dal Ministero della Difesa, previa acquisizione della documentazione richiamata all'articolo 3, comma 2, sulla base delle risultanze degli accertamenti di propria competenza;
- c) accettare, previo nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli atti di delega all'incasso, ove previsti nel contratto di finanziamento.



Art. 5

1. L'erogazione diretta di quota parte dei contributi pluriennali e l'erogazione del netto ricavo derivante dall'attualizzazione della residua quota degli stessi dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. In ogni caso, l'erogazione dei contributi sarà effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l'importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.
3. Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell'esercizio di competenza potranno essere erogate negli esercizi successivi.
4. Le eventuali somme assegnate o erogate che non saranno utilizzate dal soggetto beneficiario dovranno essere versate all'entrata di bilancio dello Stato.

Art. 6

1. Qualora, nel corso di attuazione dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, per documentati motivi di carattere operativo-strategico, tecnico-produttivo ovvero economico, sia ravvisata l'esigenza di differenti soluzioni tecniche che meglio soddisfino requisiti di prestazione e qualità, potranno essere apportate le necessarie modifiche, purché l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione del programma stesso resti invariato. Tali modifiche sono trasmesse dal Ministero della Difesa al Ministero dello Sviluppo Economico per il preventivo nulla-osta.

Il presente Decreto sarà inviato per la registrazione alla Corte dei Conti.

Roma,

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE